

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Approvazione Protocollo di Intesa tra il Commissario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue e l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che nel funzionigramma allegato, individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità e che, all'art. 7 ha, tra l'altro, disposto che:
1. *L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.*
 2. *Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*
 3. *Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:*
 - a) *il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;*
 - b) *il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;*

c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;

- VISTO il D.P.Reg. n. 1114 del 27 febbraio 2026 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 24/02/2026, al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale ad interim dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia fino alla nomina del nuovo Segretario generale;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23 giugno 2022 con il quale è stato approvato il documento "Autorizzazione Idraulica Unica - 2022";
- VISTE le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTO l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO il D.P.C.M. 07/08/2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 24177 del 24/08/2023, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato nuovo Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181;
- CONSIDERATO che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M.11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico;
- CONSIDERATO che con il medesimo D.P.C.M. 07/08/2023, l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato sub Commissario al quale, con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, sono state conferite le deleghe - con poteri di rappresentanza esterna e firma – inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle province siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP); il sub Commissario per la Sicilia Occidentale, in forza dell'atto di delega summenzionato, ha competenza su plurimi interventi (vedi allegato 1), insistenti sul territorio Siciliano nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta;

CONSIDERATO che, il Commissario Unico, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, *“...si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* i cui oneri *“...sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”*;

CONSIDERATO che l'art. 2, commi 2-bis/ter/quater, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, espressamente prevede che *“... Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ... In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà ... Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter ...”*;

CONSIDERATO che, ancora, l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, specificatamente dispone che *“... Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164...”*;

CONSIDERATO che l'ANAC con nota del 27.06.2025 ha raccomandato *“...la stipula di eventuali accordi di collaborazione con gli enti interessati dalle opere ed il rilascio di pareri e nulla osta, affinché gli stessi – resi consapevoli dell'emergenza in corso – si impegnino ad accelerare le tempistiche riducendo al minimo i tempi burocratici delle procedure amministrative.”*

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, per lo svolgimento delle sue funzioni e il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha necessità di stabilire, nell'ambito dei procedimenti connessi alla realizzazione delle opere e interventi di propria competenza, costanti interlocuzioni con la predetta Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

CONSIDERATO che, dunque, il Commissario Unico alla Depurazione e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia esercitano funzioni tra loro integrabili, perseguendo interessi convergenti in relazione all'attuazione e corretta applicazione delle normative vigenti e che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare, in coerenza con le rappresentate e normativamente prescritte esigenze di celerità nella realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

CONSIDERATO che tale cooperazione si inserisce nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Commissario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue e l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, sottoscritto digitalmente tra le parti

il 26 giugno 2026, finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nell'assicurare, secondo i principi di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, una diretta e costante collaborazione tra i due Enti così da garantire il superamento, nel più breve tempo possibile, delle procedure di infrazione europea in capo allo Stato Italiano;

RITENUTO utile procedere, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere e di assicurare e rendere più celeri le necessarie interlocuzioni tra i due Enti, il predetto Protocollo di Intesa che fa parte integrante del presente Decreto;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il Protocollo di Intesa, parte integrante del presente decreto, tra il Commissario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue e l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, sottoscritto digitalmente tra le parti il 26 giugno 2026, finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nell'assicurare, secondo i principi di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, una diretta e costante collaborazione tra i due Enti così da garantire il superamento, nel più breve tempo possibile, delle procedure di infrazione europea in capo allo Stato Italiano.

ART. 2

A far data dal presente Decreto i Servizi territoriali dell'Autorità di bacino, competenti al rilascio dei Pareri e delle Autorizzazioni oggetto del Protocollo d'intesa di cui al superiore ART. 1, sono onerati di adottare, le modalità attuative contenute nello stesso.

ART. 3

Il presente decreto sarà notificato ai servizi territoriali dell'Autorità di bacino, al Commissario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue e pubblicato per esteso, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 08.07.2026

L'Assistente
Giuseppe Castrianni

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
FRITTTTA